

N. 511/2019 R.G.



**CORTE D'APPELLO DI MESSINA**  
**Prima Sezione Civile**

La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:

Dott. Maria Pina LAZZARA	Presidente
Dott. Marisa SALVO	Consigliere
Dott. Maria Giuseppa SCOLARO	Consigliere Relatore

Ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. **511/2019** R.G., vertente

T R A

██████████ nato a Lipari il ██████████ e residente in Bologna ██████████  
██████████ elettivamente domiciliato in Milazzo Piazza ██████████  
██████████ presso lo studio dell'Avv. ██████████ C.F. ██████████ (pec:  
██████████) che lo rappresenta e difende come da procura a margine  
dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 02.01.2007;  
**-Appellante-**

C O N T R O

██████████ Partita IVA ██████████ con sede in Milazzo, in persona  
del titolare ██████████ NATO A Milazzo (ME) il  
29.07.1976, elettivamente domiciliato in Messina, ██████████ presso lo studio  
dell'Avv. ██████████ recapito professionale dell'Avv. ██████████ che la  
rappresenta e difende, giusta procura in atti;

**-Appellata-**

Oggetto: Appello avverso la sentenza n 230/2019 emessa dal Tribunale di Barcellona  
Pozzo di Gotto in data 05.03.2019.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Per l'appellante: 1) – Preliminarmente, dichiarare ammissibile l'appello proposto dal sig. ██████████  
██████████ per la presenza dei presupposti previsti dall'art. 348 bis c.p.c. ex art. 54 del Decreto Sviluppo  
(D.L. 38/2012 conv. Con L. 134/2012). 2) – Ancora in via preliminare, sospendere la provvisoria



esecutività della sentenza impugnata, onde evitare il pericolo di un'illegitima esecuzione forzata, per i motivi esposti. 3) - Nel merito, in riforma e/o revoca della sentenza impugnata, accertare e/o dichiarare le responsabilità del sig. [REDACTED] n. q. di titolare dell'agenzia immobiliare [REDACTED] [REDACTED] mediante condanna alla rifusione della somma di €. 10.000,00 quale risarcimento per i danni subiti, per l'effetto dal sig. [REDACTED] o in quella somma minore o maggiore che si riterrà di liquidare. 4) - Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.

Per l'appellata: con note di trattazione depositate telematicamente in data 11.05.2022 “precisa le conclusioni, riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa. Precisa, altresì, che, vertendosi in materia non oggetto di mediazione obbligatoria, la mancata attivazione della mediazione disposta dal Giudice di 1° grado non comporta l'improcedibilità dell'opposizione. Ciò, anche perché la mediazione non è stata disposta, a seguito di concessione e/o sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi degli artt. 648-649 c.p.c. [(art. 5 comma 4 lettera a) d.lgs. 28/2010], ma solamente con ordinanza 27.5.2016, dopo il rinvio per la precisazione delle conclusioni. Ove occorra, però, l'odierno appellato (opposto) chiede la rimessione in termini, per poter attivare la mediazione, a seguito dell'overruling delle Sezioni Unite (n. 19596/2020) sui rapporti tra mediazione obbligatoria ed opposizione a decreto ingiuntivo”

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su richiesta dell'odierno appellato il Tribunale di Barcellona P.G. emetteva decreto ingiuntivo n. 181/2006, intimando all'appellante [REDACTED] di pagare la somma di €. 12.000,00 (€. 10.000,00 + IVA), oltre interessi e spese legali, a fronte della fattura n. 4 del 20.09.2006, emessa da [REDACTED] a titolo di provvigione, quale compenso per l'incarico di mediazione conferito per la vendita di due appartamenti. Si opponeva l'odierno appellante chiedendo che il decreto ingiuntivo fosse dichiarato nullo, annullabile e/o inefficace con ogni altra statuizione di legge con il rigetto di ogni richiesta di parte avversa.

La [REDACTED] di [REDACTED] si costituiva in giudizio.

Nel corso del giudizio di primo grado, con ordinanza emessa in data 27.05.2016, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.5.2016, il Giudice del Tribunale di Barcellona P.di G. letto l'art. **5, secondo comma**, del D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28, come introdotto dal D.L. n. 69/13, convertito in legge n. 98 del 9.8.2013, il quale attribuisce al giudice il potere di disporre l'esperimento del procedimento di mediazione, disponeva che le parti provvedessero ad attivare la procedura di mediazione per la soluzione della controversia, ricorrendo ad un qualsiasi organismo di conciliazione, pubblico o privato, presente all'interno del circondario del Tribunale di Barcellona P.G., purchè regolarmente iscritto nell'apposito registro istituito con decreto del Ministero della Giustizia e fissava il termine di 15 giorni per attivare la mediazione.

Tale procedura di mediazione non veniva attivata da nessuna delle parti.

Espletati i mezzi istruttori, la causa veniva decisa con sentenza n. 230/2019 emessa in data 05.03.2019 notificata, a mezzo pec, in data 07.03.2019, con la quale il Tribunale di Barcellona P.G. nella persona del Giudice Unico Onorario rigettava l'opposizione e





confermava il decreto opposto con condanna dell'attore opponente alla refusione a parte convenuta opposta delle spese di lite.

Con atto di appello notificato alla [REDACTED] di [REDACTED] impugnava la citata sentenza per i motivi di cui appresso.

In prima battuta lamentava l'appellante l'omessa valutazione da parte del Giudice di prime cure delle irregolarità ed omissioni dell'appellata nell'espletamento dell'incarico conferito che si sono tradotti in "gravi disagi per l'appellante".

Secondo l'appellante il giudicante avrebbe omesso di considerare che controparte aveva gestito l'operazione con approssimazione, celando intenzionalmente ai potenziali acquirenti l'esistenza di pregiudizi sugli immobili in vendita pur di concludere l'affare, raggirando lo [REDACTED] sulle effettive intenzioni di vendita, ben al di sopra delle aspettative concordate.

Contestava di aver mai concordato, a differenza di quanto affermato in sentenza, un compenso forfettario di mediazione di €. 10.000,00 oltre IVA, per un prezzo di vendita di €. 150.000,00 per entrambi gli appartamenti, assumendo come il contratto prodotto da controparte fosse solo un modulo prestampato, con clausole a riempimento *"con il piccolo particolare che nella copia fornita dall'odierno appellante nulla viene statuito in ordine al compenso di mediazione"*, il che farebbe *"supporre che detta clausola sia stata riempita abusivamente ed in via del tutto unilaterale senza alcuna preventiva trattativa o accordo tra le parti"*.

Sostanzialmente quindi deduceva che il mediatore si era sottratto agli obblighi professionali su di lui gravanti, tanto che il venditore, odierno appellante, si era determinato a sottoscrivere un contratto preliminare di acquisto in forma privata con il promissario acquirente, Chiarenza, senza l'intervento dell'agenzia immobiliare.

Anche le trattative con gli altri promissari acquirenti, [REDACTED] erano state condotte in maniera poco professionale avendo il [REDACTED] svolto *"le trattative personalmente e facendo sottoscrivere agli stessi un preliminare d'acquisto ad un prezzo di vendita notevolmente inferiore a quello concordato con la proposta d'acquisto (tenendo all'oscuro il venditore) sulla base di motivazioni di "dubbia" convenienza economica"*.

A riprova della scarsa professionalità dell'agenzia immobiliare, assumeva il perfezionarsi di accordi transattivi intercorsi tra la [REDACTED] di [REDACTED] e i promissari acquirenti volti alla riduzione della provvigione riconosciuta per l'attività di mediazione dalla stessa espletata.

Chiedeva quindi che la Corte di Appello in riforma e/o revoca della sentenza impugnata, volesse *"accertare e/o dichiarare le responsabilità del sig. [REDACTED] n. q. di titolare dell'agenzia immobiliare [REDACTED] mediante condanna alla refusione della somma di €. 10.000,00 quale risarcimento per i danni subiti, per l'effetto dal sig. [REDACTED] o in quella somma minore o maggiore che si riterrà di liquidare. 4) – Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio"*.





Si costituiva la [REDACTED] la quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello mancando la domanda principale di nullità e/o annullamento e/o dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e l'improcedibilità dell'opposizione di primo grado e quindi dell'appello per mancata attivazione della procedura di mediazione, disposta dal Giudice di primo grado, con ordinanza del **27.05.2016**.

In fatti, sosteneva l'appellato che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, sul tema della individuazione della parte sulla quale grava l'onere dell'attivazione della procedura di mediazione e su quello delle ripercussioni della eventuale inottemperanza a tale onere sulla sorte del decreto ingiuntivo, si è espressa la Corte di Cassazione (n. 24269 del 3.12.2015) che ha statuito che *“l'onere di avviare la procedura di mediazione delegata, ai sensi dell'art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 28/10, grava sulla parte opponente, con la conseguenza che la mancata attivazione della mediazione comporta la declaratoria di improcedibilità della opposizione e la definitività del decreto ingiuntivo”*.

Nel merito, difendeva la legittimità e correttezza dell'impugnata sentenza e chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la Corte di Appello all'udienza del 23 maggio 2022 (svoltasi con modalità cartolari) assumeva la causa in decisione con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per memorie di repliche.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Corte di Appello che debba affrontarsi in via preliminare la questione relativa all'improcedibilità per omesso esperimento del tentativo di mediazione disposto dal Giudice di primo grado.

Come è noto a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del primo comma dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 28/2010 (giusta sentenza della C.C. n. 272/2012), è stato introdotto, nell'articolo 5, il comma 1-bis (comma inserito dall'art. 84, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98) che prevede nuovamente, quale **condizione di procedibilità** dell'azione civile, nelle materia elencate nel precedente comma 1 (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari) l'esperimento del procedimento di mediazione, con le modalità disciplinate dalla medesima legge.

Il mancato esperimento del tentativo è rilevabile d'ufficio dal giudice o su eccezione di parte, nella prima udienza. In tal caso, se la mediazione è già iniziata, il giudice fissa la nuova udienza dopo la scadenza del termine di tre mesi dal deposito della domanda, o concede il termine di quindici giorni per la sua proposizione.





Esclusa la riconducibilità della fattispecie in esame a tali ipotesi, ciò che viene in rilievo nella vicenda de qua è la previsione contenuta nel citato art. 5, comma 2, del D.lvo 28 del 2010 che introduce la c.d. “mediazione delegata” per ordine del giudice.

L’art. 5, comma 2, del D.lvo 28 del 2010 statuisce, in particolare, quanto segue: *“Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.”* (3)

I successivi commi dello stesso art. 5 D.Lvo 28/2010 prevedono, inoltre, quanto appresso: *“2-bis. Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo.”* (4)

*3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne’ la trascrizione della domanda giudiziale.*

*4. I commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile; d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; f) nei procedimenti in camera di consiglio; g) nell’azione civile esercitata nel processo penale”.*

## §

In sede di comparsa conclusionale depositata prima della discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., l’opposta ██████████ per la prima volta eccepiva l’improcedibilità dell’opposizione proposta per mancata attivazione della procedura di mediazione disposta dal Giudice ed in tale eccezione insisteva anche nell’odierno giudizio di appello nella comparsa di costituzione e risposta.

Il Giudice di primo grado, nell’impugnata sentenza, riteneva infondata *“la questione di improcedibilità sollevata dall’opposto, a seguito del mancato esperimento della mediazione disposta d’ufficio ex art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 28/10 come introdotto dalla legge n. 98 del 9.08.2013”* ritenendo che tale normativa *“non era in vigore all’epoca della pendenza del giudizio e, quindi non è applicabile al caso di specie”*.

Ebbene, sotto tale profilo, deve rilevarsi che a fronte del principio generale *tempus regit actum* (secondo il quale gli atti processuali sono regolati dalla legge sotto il cui imperio sono





posti in essere -Cfr. fra le tante Cassazione Civile, Sezione I, con sentenza 24/06/2016, n. 13165-) e della mancata previsione nelle disposizioni transitorie di cui all'art. 24 del citato D.lgs. n. 28/10 di una disciplina diversa, contrariamente a quanto inizialmente previsto per l'ipotesi di mediazione obbligatoria disciplinata dall'art. 5, comma 1, ora 1-bis, del citato D.lgs 28/10, tale assunto del Giudice di primo grado non appare condivisibile.

Le disposizioni transitorie e finali del citato decreto legislativo n. 28/10, invero, limitavano il differimento di efficacia della nuova normativa solo alle previsioni di cui all'art. 5, comma 1, D.lgs. 28/10, senza nulla prevedere in merito all'ipotesi della c.d. mediazione delegata, prevista come detto dall'art. 5, comma 2, del medesimo D.lgs. 28/10 (così testualmente la norma di cui all'art. 24 D.lgs 28/10 intitolato **Disposizioni transitorie e finali** -anch'essa comunque intaccata in via derivata dalla pronuncia di illegittimità costituzionale n. 272/12 dell'art. 5, comma 1, : *"1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare"*).

Sgombrato il campo da tale profilo di infondatezza dell'eccezione, occorre osservare che nel caso di specie il provvedimento che disponeva la mediazione delegata è stato adottato dal Giudice successivamente alla pronuncia sull'istanza di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione e prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni (invero, all'udienza del 20.05.2016, in esito alla quale è stata emessa l'ordinanza che ha disposto la mediazione delegata, la causa era stata assunta in riserva avendo parte opposta insistito nelle proprie richieste istruttorie) e quindi entro il perimetro temporale-processuale fissato dal citato art. 5 D.lgs. 28/10.

Acclarata la legittimità del provvedimento dispositivo della mediazione facoltativa disposta dal Giudice di primo grado, la sua mancata attivazione determina l'improcedibilità della domanda giudiziale, ai sensi del citato art. 5, comma 2, D.lvo 28/2010 che espressamente sancisce *"l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello"*, senza ancorarlo (a differenza che nel caso di mediazione obbligatoria, in cui il citato art. 5, comma 1-bis, D.lgs 28/10, sancisce espressamente che *"L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza"*) ad alcuna preclusione temporale, il che, ad avviso della Corte di Appello, lascia ritenere che sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e, comunque, nel caso in esame risulta eccepito dall'opposta sin dalla comparsa conclusionale e ribadito in sede di costituzione in appello.

Ciò posto, occorre adesso verificare quali siano le conseguenze della sua mancata attivazione ad opera delle parti onerate di attivarlo.

In materia di tentativo obbligatorio di mediazione è recentemente intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 19596 del 2020.

Ribaltando l'orientamento in precedenza prevalso nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo l'onere di esperire





il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente (Cass. 24629 del 3.12.2015), che comunque non aveva raccolto l'unanime consenso degli uffici giudiziari, con tale pronuncia le Sezioni Unite hanno ritenuto di non dovere abbracciare tale orientamento affermando che *“il contrasto esistente nella giurisprudenza vada composto stabilendo che l'onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è a carico del creditore opposto”*.

Secondo la Cassazione a SS.UU. militano in questo senso argomenti di carattere testuale, logico e sistematico ed inoltre tale interpretazione deve ritenersi l'unica costituzionalmente orientata.

A questo proposito, il Collegio ha rilevato innanzitutto come le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 28 del 2010 non siano neutre ai fini che qui interessano.

Vi sono, infatti, alcuni articoli che, pur non affrontando direttamente il problema in esame, non potrebbero armonizzarsi con la tesi che pone l'onere di promuovere la procedura di mediazione a carico della parte opponente. La prima norma è quella dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. cit. il quale, nel regolare l'accesso alla mediazione, stabilisce come debba essere proposta la relativa domanda e specificamente dispone, al comma 2, che *«l'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa»*. È una caratteristica tipica del nostro sistema processuale il fatto che sia l'attore, cioè colui il quale assume l'iniziativa processuale, a dover chiarire, tra le altre cose, l'oggetto e le ragioni della pretesa. Appare almeno curioso, quindi, ipotizzare che l'opponente, cioè il debitore - ossia chi si è limitato a reagire all'iniziativa del creditore - sia costretto ad indicare l'oggetto e le ragioni di una pretesa che non è la sua.

La seconda disposizione è contenuta nell'art. 5, comma 1 -bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il quale dispone, tra l'altro, che chi *«intende esercitare in giudizio un'azione»* relativa a una controversia nelle materie ivi indicate *«è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto»*. Anche qui si deve confermare quanto si è detto a proposito dell'art. 4, comma 2; l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione è posto dalla legge a carico di chi intende esercitare in giudizio un'azione, e non c'è alcun dubbio che tale posizione sia quella dell'attore, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore opposto (c.d. attore in senso sostanziale).

Tra le ragioni di ordine logico e sistematico, poi, le SS.UU. valorizzano l'argomento secondo il quale *“nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l'opposto ad avere la qualità di creditore in senso sostanziale. La legge ha voluto che nel giudizio monitorio l'onere di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria fosse collocato in un momento successivo alla decisione delle istanze sulla provvisoria esecuzione; a quel punto, non solo è certa la pendenza del giudizio di opposizione, ma può anche dirsi che la causa si è incanalata lungo un percorso ordinario. Instaurata l'opposizione e sciolto il nodo della provvisoria esecuzione, non ha più rilievo che il contraddittorio sia differito; e dunque appare più conforme al sistema, letto nella sua globalità, che le parti riprendano ciascuna la propria posizione, per cui sarà il creditore a dover assumere l'iniziativa di promuovere la mediazione”*.





Un secondo argomento, invece, ed è quello che maggiormente qui rileva per le conseguenze interpretative adattabili al caso in esame, viene dedotto dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite dagli effetti derivanti dall'inerzia delle parti a seconda che si propenda per l'una o per l'altra soluzione.

Argomenta, infatti, la Corte che se *“si pone l'onere in questione a carico dell'opponente e questi rimane inerte, la conseguenza è che alla pronuncia di improcedibilità farà seguito l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo”*, con definitività, quindi, del risultato; se, invece, l'onere *“è a carico dell'opposto, la sua inerzia comporterà l'improcedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, il quale ben potrà essere riproposto, senza quell'effetto preclusivo che consegue alla irrevocabilità del decreto”*, con la conseguenza in tale ipotesi del mero onere di riproposizione per il creditore, il quale non perde nulla.

Passando alla verifica costituzionalistica della questione, le SS.UU. hanno osservato come, nelle varie pronunce in cui si è occupata della materia, la Corte Costituzionale ha sempre rimarcato che le forme di accesso alla giurisdizione condizionate al previo adempimento di oneri sono legittime purché ricorrano certi limiti e che comunque sono illegittime le norme che collegano al mancato previo esperimento di rimedi amministrativi la conseguenza della decadenza dall'azione giudiziaria.

La giurisprudenza costituzionale, quindi, fornisce un ulteriore e decisivo argomento nel senso che si è delineato e, osserva in definitiva la Corte a SS.UU. *“dovendo scegliere tra due contrapposte interpretazioni, le Sezioni Unite non possono che preferire quella che appare in maggiore armonia con il dettato costituzionale; porre l'onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico dell'opponente si traduce, in caso di sua inerzia, nella irrevocabilità del decreto ingiuntivo come conseguenza del mancato esperimento di un procedimento che non è giurisdizionale”* (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite n. 25694 del 07.07.2020).

Orbene, adattando tali precisi principi di diritto alla fattispecie in esame, in cui l'onere di attivare la procedura di mediazione c.d. delegata dal Giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.lgs 28/10, era posta a carico di entrambe le parti, senza che esse si siano attivate, così determinando l'improcedibilità dell'azione, impone di trarre quale unica conseguenza costituzionalmente orientata (secondo gli argomenti agitati dalle citate SS.UU. 25694/2020) quella di addossare all'opposto gli effetti di tale improcedibilità, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

Resta da esaminare la richiesta avanzata dalla [REDACTED] opposta-appellata, di essere rimessa in termini, alla luce del nuovo citato orientamento della Suprema Corte a SS.UU. del 2020, ai fini dell'attivazione della mediazione delegata dal Giudice di prime cure.

Ritiene la Corte di Appello come tale richiesta non meriti di essere accolta, sia perché la parte che chiede di essere rimessa in termini era già stata onerata, congiuntamente e alternativamente alla parte opponente, di attivare la mediazione e si è dimostrata inattiva senza addurre alcun impedimento che abbia potuto ostacolare l'osservanza del termine fissato, sia perché in linea con il ragionamento seguito della stessa Corte di Cassazione a





SS.UU che in esito alla suddetta pronuncia ha cassato la decisione impugnata e decidendo la causa nel merito ha dichiarato l'improcedibilità della domanda principale e di quella riconvenzionale, nonché la revoca del decreto ingiuntivo opposto, sull'evidente presupposto che non fosse altrimenti emendabile il vizio medesimo.

Contrariamente all'assunto difensivo, resta del tutto estraneo alla fattispecie in esame il dedotto fenomeno dell'overruling che resta circoscritto per chiaro e costante pronunciamento della Corte di cassazione al non prevedibile mutamento della giurisprudenza di legittimità in materia di norme processuali (tra le altre: Cass. 11/03/2013 n. 5962; Cass. 03/09/2013 n. 20172; Cass. 24/03/2014 n. 6862) e che riguarda la posizione di colui che investito nel processo, in cui la questione venga positivamente riscontrata, da novellate decadenze e preclusioni quale esito del mutamento delle regole processuali, si trovi ad essere impedito nell'esercizio del proprio diritto per ragioni non prevedibili nel momento in cui egli introdusse il giudizio - confidando incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione idonea, sia pure sul piano fattuale, a creare l'apparenza di una regola conforme alla legge del tempo (Cass. SU 11/07/2011 n. 15144) - e che, come tale, si ritenga debba essere tutelato sottraendo le vantate sue posizioni all'applicazione della regola, mutata.

Invero, nel caso in esame entrambe le parti erano state onerate dell'attivazione della procedura di mediazione delegata dal cui mancato avvio è derivata l'improcedibilità e, pertanto, non può adesso l'appellata dolersi delle conseguenze della propria inerzia.

Appare evidente che tutte le altre questioni agitate dalle parti negli atti difensivi restano assorbite dalla improcedibilità della domanda e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

In considerazione della novità e complessità delle questioni trattate, nonché dei dubbi interpretativi esistenti in materia, il Collegio ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

#### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ██████████ ██████████ avverso la sentenza n 230/2019 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 05.03.2019, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- In riforma della sentenza di primo grado, dichiara improcedibile la domanda e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello;

Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 05 settembre 2022

Il Consigliere estensore

**(dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro)**

Il Presidente

**(dott.ssa Maria Pina Lazzara)**

